

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

60.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Proposta e disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		
Senatori FOLLIERI ed altri e disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale ( <i>Testo unificato approvato dal Senato</i> ) (1614) . . . . .	767	
PRESIDENTE . . . . .	767, 768, 769, 770, 772, 775	
ACCREMAN . . . . .	769, 770, 771, 772, 774	
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	768, 770, 771 772, 773, 774, 775	
MAGNANI NOYA MARIA . . . . .	772	
MUSOTTO, <i>Relatore</i> . . . . .	769, 770, 771, 772, 775	
RIELA . . . . .	770, 771, 774	
SPAGNOLI . . . . .	772, 774, 775	
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		
MICHELI PIETRO: Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (3306);		
PAZZAGLIA: Proroga delle disposizioni di cui alle leggi 14 novembre 1962, n. 1610, e 9 ottobre 1967, n. 952, concernenti la piccola proprietà rurale (1507);		
OLIVI: Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (3378)	775	
PRESIDENTE . . . . .	775, 776, 777, 778	
		PAG.
		DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . . 775, 776, 777, 778
		MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i> . . . . . 775, 776, 777
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 778
		<hr/>
		<b>La seduta comincia alle 10,30.</b>
		STEFANELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (Testo unificato approvato dal Senato) (1614).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », già approvato, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 31 gennaio 1973.

Riprendiamo la discussione dell'articolo 7. Ne do nuovamente lettura:

ART. 7.

Dopo l'articolo 13 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (*Transito per estradizione*). — Il transito attraverso il territorio dello Stato italiano per l'extradizione da uno ad altro Stato estero può essere permesso dal ministro di grazia e giustizia, previo accertamento che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente e che non ricorrano le ipotesi previste nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

Come la Commissione ricorda, avevamo accantonato questo articolo per richiedere alla I Commissione (Affari costituzionali) di rivedere il suo parere relativamente al punto della attribuzione della competenza in merito alla autorizzazione al transito per estradizione.

Essa ha sostanzialmente accolto il nostro invito, dato che ha deliberato di esprimere parere favorevole sull'articolo stesso, a condizione di limitarne l'applicabilità ai cittadini stranieri.

Il relatore, onorevole Musotto, ha presentato i seguenti emendamenti:

*Aggiungere dopo le parole:* « il transito », *le altre:* « dello straniero »;

*Sostituire le parole:* « ultimo comma », *con le altre:* « ultimo capoverso ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo, ed accetta entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del relatore Musotto, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del relatore Musotto, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 così modificato.

(È approvato).

Come la Commissione ricorda, gli articoli da 8 a 26 sono stati accantonati, per sottoporli ad un esame preventivo da parte di un Comitato ristretto. Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

ART. 27.

Gli articoli 41 e 42 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 41. — (*Concorso di cause*). — Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dall'azione od omissione dell'agente, esclude il rapporto di causalità fra la condotta e l'evento se le cause medesime siano eccezionali e imprevedibili.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui ».

« ART. 42. — (*Responsabilità penale*). — Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza prevedibile della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

Il relatore, onorevole Musotto, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo alinea con i seguenti:*

« Il concorso di cause preesistenti o concomitanti ignote, senza colpa, all'agente esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'evento. In tal caso l'agente risponde del fatto iniziale.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal

caso, se l'azione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita ».

MUSOTTO, *Relatore*. Questo emendamento è stato da me redatto sulla base delle considerazioni che sono state espresse nel corso della discussione sulle linee generali ed in seno al gruppo di lavoro istituito al termine di quella discussione.

Si propone una diversa formulazione dell'articolo 27 nella parte che concerne il concorso di cause. Sostanzialmente il contenuto dell'articolo non subisce modifiche. Difatti, il principio innovatore su cui poggia l'articolo stesso viene mantenuto, l'estensione cioè dell'efficacia escludente del rapporto di causalità alle cause preesistenti e concomitanti. Nella nuova formulazione si è inteso, in primo luogo, modificare il criterio della eccezionalità e della imprevedibilità posto a base dell'esclusione.

In verità si è ritenuto che il criterio della imprevedibilità non possa trovare applicazione rispetto alle cause preesistenti e concomitanti. Il criterio della imprevedibilità viene generalmente indicato per le cause sopravvenute. Così come il criterio dell'indipendenza, che nel progetto di legge viene riferito alle cause preesistenti, concomitanti e sopravvenute, si pone soltanto per le cause sopravvenute.

È stato chiarito che per le cause preesistenti o concomitanti non si può parlare di indipendenza dell'azione, poiché il modo di essere di tali cause non consente alcuna discussione di dipendenza o meno dell'attività dell'agente, poiché le dette cause esistono fuori del campo dell'attività del colpevole, onde per esse può porsi solo questione se fossero note o meno al colpevole. Del resto, l'impossibilità di indicare un unico criterio di esclusione valevole cioè per le cause preesistenti, concomitanti e sopravvenute, in considerazioni della loro intrinseca diversità, trova piena conferma nello stesso progetto di legge, allorché all'articolo 33 si prevede una diminuzione di pena per il concorso di cause preesistenti, concomitanti e sopravvenute.

Si è ritenuto, pertanto, di indicare il criterio della conoscenza o meno per le cause preesistenti e concomitanti, mentre per le cause sopravvenute si è ritenuto di adottare la formula del codice vigente « da sole sufficienti », poiché la formula stessa trova ampi consensi in dottrina e nella giurisprudenza.

Per le cause preesistenti e concomitanti si è ritenuto di specificare « senza colpa », perché nei reati colposi la colpa può derivare proprio dal non avere riconosciuto una concausa (per esempio, la colpa del medico per un esito infausto può consistere nell'aver intrapreso un'operazione senza aver riconosciuto uno stato di emofilia o di diabete). In questi casi non si può escludere la responsabilità, perché la colpa trova appunto il suo fondamento nel mancato accertamento.

Per il criterio di esclusione delle cause sopravvenute si è ritenuto di adottare la formula del codice « da sole sufficienti », perché in essa il criterio della esclusione risulta sicuramente indicato.

PRESIDENTE. L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo alinea con i seguenti:*

« Il concorso di cause preesistenti o simultanee esclude il rapporto di causalità fra la condotta e l'evento quando esse siano eccezionali e ignote all'agente.

Il concorso di cause sopravvenute esclude il rapporto di causalità fra la condotta e l'evento quando esse siano eccezionali e imprevedibili ».

ACCREMAN. Il codice attuale si basa sul principio della equiparazione delle cause (i giuristi dicono della *conditio sine qua non*), in base al quale si afferma che il concorso di qualsiasi causa estranea all'azione, sia essa antecedente, contemporanea o successiva, non esclude il rapporto di causalità tra il comportamento dell'agente ed evento.

Questo principio generale è stato giustamente considerato troppo rigoristico, anche se il secondo comma dell'articolo 41 del codice attuale sembra avere voluto, nel 1930, portarvi un temperamento, quando ha affermato che le cause sopravvenute, se sono da sole sufficienti a determinare l'evento, escludono il nesso di causalità.

Si è considerato, da parte del Senato, che questo rigore si sarebbe attenuato introducendo il principio nuovo della capacità anche delle cause preesistenti e simultanee di interrompere il nesso di causalità, non solo di quelle sopravvenute, come nel codice attuale.

Il principio introdotto dal Senato si deve accogliere e si devono accogliere, a nostro giudizio, anche i criteri adottati dal Senato per definire le cause che interrompono il

rapporto di causalità, cioè i criteri della eccezionalità e della imprevedibilità. Tuttavia, giustamente, la critica del relatore ha posto in rilievo come il criterio dell'imprevedibilità non possa essere applicato alle cause preesistenti e difficilmente a quelle concomitanti, essendo invece tipico delle cause sopravvenute. Rimane, invece, a nostro giudizio, intatto il criterio dell'eccezionalità, che, elaborato dalla giurisprudenza per definire le cause sopravvenute che escludono il nesso di causalità secondo il codice attuale, deve essere esteso anche per definire le concause precedenti o concomitanti, alle quali, in sede di riforma, vogliamo attribuire l'identica capacità interruttiva di quel rapporto. Possono, dunque, essere mantenuti i criteri adottati dal Senato, che sono da condividere, migliorandone però l'espressione, in accoglimento dei rilievi dell'onorevole relatore.

Quanto proposto con il mio emendamento mi pare sia stato percepito anche dal Senato. Il Senato, a mio modo di vedere, deve avere riflettuto sul fatto che, per quanto riguarda le cause preesistenti e concomitanti, l'imprevedibilità non si applica, pur applicandosi il criterio dell'eccezionalità.

La formulazione, come il relatore ha messo in rilievo, va migliorata: per le concause preesistenti, concomitanti o simultanee deve valere il criterio dell'eccezionalità e dell'esito ignoto all'agente; per quelle sopravvenute, vale sempre il criterio dell'eccezionalità e della imprevedibilità.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei chiedere: come si spiega che la dizione del codice vigente ha dato luogo a tanti inconvenienti?

MUSOTTO, *Relatore*. Non tanto per le cause sopravvenute.

ACCREMAN. Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 41, se non sbaglio, la dottrina e la giurisprudenza hanno espressamente detto che è incompleto, in quanto una concausa della quale si dice che è stata sufficiente a determinare un evento non può essere evidentemente una concausa. A questo proposito la giurisprudenza ha elaborato il concetto di eccezionalità proprio per far dire qualcosa di comprensibile al secondo comma dell'articolo 41.

Il Senato si è mosso su questa linea e ritengo che noi dovremmo rimetterci a questa decisione.

MUSOTTO, *Relatore*. Gli inconvenienti cui ha fatto riferimento il sottosegretario Dell'Andro non mi sembra che si siano verificati particolarmente per le cause sopravvenute.

L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale costituisce, in verità, un punto di sicuro orientamento per l'applicazione del capoverso dell'articolo 41 del codice. È da ritenere, viceversa, che con l'adozione del criterio dell'imprevedibilità e della eccezionalità si rischia di rimettere in discussione un problema che poteva considerarsi risolto.

In primo luogo, l'introduzione del criterio della prevedibilità creerebbe sicuramente difficoltà rispetto alla distinzione tra aspetto oggettivo e soggettivo del reato. Mentre il criterio della eccezionalità potrebbe non apparire sufficiente, perché la dottrina ha adombrato la possibilità che il collegamento causale possa essere interrotto anche da avvenimenti in sé « non eccezionali ».

È stata anche adombrata l'ipotesi che non sempre l'eccezionalità dell'evento escluda la responsabilità.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che il problema vada affrontato tenendo presente che la distinzione tra condizione e causa è pressoché impossibile.

PRESIDENTE. Infatti, nella formulazione elaborata dall'onorevole Musotto non si parla di cause concorrenti sopravvenute, ma si fa riferimento a cause sopravvenute.

Ritengo che si debba operare, a questo punto, una scelta che l'onorevole Musotto ha messo in evidenza: o guardiamo questo problema dall'angolo visuale dell'oggettività oppure lo guardiamo dall'angolo visuale della soggettività.

Personalmente concordo con quanto ha detto il relatore, cioè che è meglio, in questa sede, considerare l'aspetto oggettivo, perché altrimenti rischiamo di complicare la situazione. Se viceversa si dovesse scegliere l'angolo visuale soggettivo, allora non vedo la necessità di modificare il testo formulato dall'altro ramo del Parlamento, in quanto in questo modo la differenza fra cause simultanee e preesistenti o sopravvenute è soltanto apparente.

RIELA. Per quanto riguarda il testo predisposto dal Senato, a parte la scelta che bisogna fare tenendo conto della difficoltà di

pervenire ad una formulazione alternativa, mi sembra che in sede di gruppo di lavoro sono state tenute ben presenti alcune insufficienze che si erano rilevate; pertanto sarebbe bene in questa occasione, se possibile, colmarle.

L'emendamento Accreman, per quello che riguarda le cause sopravvenute, a me sembra meritevole di attenzione, pur nella sua sostanziale diversità rispetto al tipo di esigenze dalle quali noi partivamo nell'elaborazione del problema relativo al concorso di cause sopravvenute.

Per quanto riguarda il terzo alinea dell'articolo 27, là dove si parla di cause preesistenti, simultanee o concomitanti, a me sembra che tra il testo elaborato dal gruppo di lavoro e il testo formulato dall'onorevole Accreman vi sia sostanzialmente in più l'introduzione del principio della eccezionalità; in meno c'è l'elemento della ignoranza per colpa. Noi abbiamo esaminato la possibilità che si configurasse un concorso di colpa ed abbiamo cercato di ancorare l'ignoranza alla colpa dell'agente, altrimenti avremmo finito con il legittimare un atteggiamento colpevole del soggetto, per cui abbiamo un duplice problema: da una parte si propone il criterio della eccezionalità, dall'altra è necessario togliere l'inciso riguardante l'ignoranza non per colpa. Io credo che non dovremmo rinunciare a questo.

Riguardo al concorso di colpa l'onorevole Accreman dice nel suo emendamento che « il concorso di cause preesistenti o simultanee esclude il rapporto di causalità fra la condotta e l'evento quando esse siano eccezionali e ignote all'agente. Il concorso di cause sopravvenute esclude il rapporto di causalità fra la condotta e l'evento quando esse siano eccezionali ed imprevedibili »; l'onorevole relatore propone, invece, che per questa parte (se non ho capito male) le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità se sono sufficienti a creare l'evento.

ACCREMAN. La Corte di cassazione ha dichiarato che secondo quanto è scritto nel secondo comma dell'articolo 41 del codice le cause sopravvenute interrompono il nesso di causalità quando sono da sole sufficienti a determinare l'evento. Ciò avrebbe senso solo se introducessimo il concetto di eccezionalità, mentre oggi la giurisprudenza va avanti con il concetto di eccezionalità applicato alle cause sopravvenute, mentre noi vogliamo

applicarlo anche alle cause preesistenti e concomitanti. Secondo noi questo è il senso della riforma.

RIELA. Prendo atto della puntualizzazione dell'onorevole Accreman, ma voglio astrarre da quanto è stato dichiarato dalla Corte di cassazione, perché la giurisprudenza è elastica e spesso si trova su posizioni diverse pur partendo dagli stessi presupposti. Ritengo che l'obiezione dell'onorevole Accreman abbia un fondamento, perché in tema di cause sopravvenute tra condotta ed evento, quando le concause siano eccezionali ed imprevedibili, in realtà le cose vanno diversamente da quanto prevede il codice penale, ossia vi possono essere delle concause eccezionali ed imprevedibili che non sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In questo caso ci si pone su un altro piano ed è necessario fare una scelta, altrimenti converrebbe estendere il carattere di eccezionalità alle concause.

ACCREMAN. La concausa è eccezionale ed imprevedibile.

RIELA. È un caso che possiamo anche condividere, ma è diverso, perché estende notevolmente l'ambito che abbiamo preso in considerazione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È necessario spiegare in che cosa consista l'eccezionalità.

MUSOTTO, *Relatore*. « Sufficiente da sola » è la causa che per forza esclusiva propria ha prodotto l'evento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Un esempio al riguardo è quello del nipote che, desiderando ottenere l'eredità, induce lo zio a compiere un viaggio in aereo, con la speranza che ciò causi la morte dello zio. E l'aereo cade.

MUSOTTO, *Relatore*. Faccio anch'io un esempio. A e B sono su una barca e litigano: A ferisce B gravemente; improvvisamente sopravviene un fortunale. A riesce a salvarsi a nuoto mentre B, a causa della ferita, muore. Potrebbe invece avvenire che A ferisca B in maniera lieve. In questo caso il fortunale rappresenterebbe una causa sopravvenuta che da sola spiega l'evento, mentre nel primo esempio non è da sola sufficiente a spiegarlo.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1975

MAGNANI NOYA MARIA. Il fatto, però, rimane eccezionale perché se non fosse sopravvenuto il fortunale, B non sarebbe morto.

MUSOTTO, *Relatore*. Anche il problema della indipendenza o meno delle cause sopravvenute è stato risolto in dottrina. Difatti, si ritiene che non è necessario che la nuova serie causale sia realmente autonoma, perché il capoverso dell'articolo 41 del codice opera anche nel caso di serie causale che abbia una certa dipendenza dal fatto del reo, purché questa abbia avuto da sola la efficienza a determinare l'evento. In tal caso, lo evento trovasi con l'azione del reo in una relazione di inadeguatezza.

Devo aggiungere che da molte parti mi è stata prospettata l'opportunità di lasciare invariato il testo del vecchio codice, la cui portata, in virtù dell'elaborazione dottrinale che si è avuta, è stata completamente chiarita.

ACCREMAN. I docenti di alcune università hanno invece invitato i deputati facenti parte di questa Commissione a modificare l'articolo 41 del codice.

SPAGNOLI. Si tratta di questioni molto tecniche, dove è difficile compiere una scelta affidandosi ad una ideologia. Ci troviamo nella assoluta impossibilità di pervenire ad una conciliazione tra le due tesi. Sono persuaso che il criterio soggettivo debba essere tenuto in considerazione.

Il problema del concorso di cause preesistenti o concomitanti nello stesso emendamento Musotto è riportato ad una situazione soggettiva. Quando si parla, infatti, di cause preesistenti o concomitanti ignote senza colpa all'agente, ci si riferisce all'elemento soggettivo: altrimenti si dovrebbe dire « le cause preesistenti o concomitanti, quando da sole siano state capaci di determinare l'evento ». Se qui ci si riporta all'elemento soggettivo (e giustamente), credo che lo stesso bisogna fare per le cause sopravvenute, aggiungendo il criterio della prevedibilità a quello della capacità a determinare da sole lo evento.

Se si vuole, nel secondo comma dell'articolo 41 del codice si può inserire il criterio della eccezionalità.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche l'evento

eccezionale e oggettivamente imprevedibile può essere in concreto previsto. Come concepire la prevedibilità ?

SPAGNOLI. Il criterio della eccezionalità è stato largamente o pacificamente recepito dalla legislazione, anche dal Senato, in materia di responsabilità oggettiva e non mi pare debba essere precisato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In quel caso si è chiarito: dal punto di vista soggettivo.

PRESIDENTE. Quando si parla di « cause ignote, senza colpa », la colpa va intesa quale negligenza od imprudenza e, per quanto riguarda la negligenza e l'imprudenza, non si può fare riferimento alla imprevedibilità.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'imprevedibilità va considerata solo sul piano subiettivo.

PRESIDENTE. Ritengo che l'osservazione fatta dall'onorevole Spagnoli sia molto pertinente a questo problema: infatti, se noi adottiamo la dicitura « non conosciute senza colpa », l'indagine che verrà istruita per stabilire se l'eventuale assenza di conoscenza sia dipendente o meno da colpa, cioè da un elemento soggettivo, sarà un'analisi di una prevedibilità soggettiva.

Farò anche un esempio: se un soggetto è a conoscenza del fatto che ad un altro soggetto manca un frammento di teca cranica e si avvale di tale conoscenza per causarne la morte, la sua azione è basata sulla conoscenza di un fatto e, quindi, il concorso di causa, che fa parte del quadro soggettivo, non esclude il rapporto di causalità.

Il rapporto di causalità è invece escluso quando il soggetto non sia a conoscenza dell'anomalia dell'altro soggetto. L'agente, tuttavia, può avere ignorato senza colpa, ma può anche avere ignorato per negligenza. In quest'ultimo caso l'evento è sempre imputabile ad una colpa soggettiva.

ACCREMAN. L'onorevole Spagnoli ha affermato che, se prendiamo in considerazione l'elemento soggettivo per quanto riguarda le cause preesistenti, dobbiamo prenderlo in considerazione anche per le altre cause, mentre forse non occorre farlo per l'elemento della

eccezionalità oggettiva. È un discorso che scorre; purtuttavia, è necessario rilevare che, se noi accettiamo il principio secondo il quale non va considerata l'eccezionalità quale elemento oggettivo, dobbiamo abolire il principio fondamentale contenuto nel primo comma dell'articolo 41 del codice che afferma che il concorso di cause non esclude il rapporto di causalità e ciò perché, in caso contrario, non si potrebbe più incriminare alcuno.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda il problema del rapporto di causalità, sono state rivolte al Governo, che ha presentato il disegno di legge, ed al Parlamento, che lo ha discusso ed approvato in un suo ramo, critiche abbastanza aspre; e, poiché sono state usate espressioni veramente gravi contro il Parlamento, che sarebbe « ignorante », desidero riandare all'origine del problema.

In realtà la teoria generale del reato ha un difetto, quello di voler stabilire l'oggettività prima della soggettività, cioè di analizzare il reato prima nella sua oggettività e poi nella sua soggettività. Ciò è stato criticato anche dalle recenti dottrine tedesche, che hanno rilevato (teoria finalistica della azione, Welzel in particolare) che non è possibile stabilire l'oggettività, se non partendo dalla subiettività.

In realtà, tutto quanto avviene nell'oggettivo è determinato dal subiettivo e quindi bisognerebbe partire dalla subiettività per giungere alla oggettività e non il contrario. Se, ad esempio, si produce una malattia, può trattarsi di un tentativo di omicidio o di lesione; dipende dal subiettivo. Il fatto che occorre partire dal subiettivo per arrivare all'oggettivo è, in tema di azione, una cosa ovvia; infatti al Welzel è stato obiettato di aver detto una cosa ovvia; Welzel ha risposto osservando che, pur trattandosi di una cosa ovvia, non ne era stato tenuto conto in tutta la teoria generale del reato.

La dottrina ha continuato a seguire il metodo che riconosce la priorità all'oggettivo, ma, naturalmente, il codice non poteva non scontrarsi con il tema della causalità proprio perché qui è impossibile determinare la differenza tra condizione e causa in senso oggettivo; è impossibile dire quando c'è condizione e quando c'è causa. Così sono venute fuori tutte le teorie della *condicio sine qua non*, della causalità adeguata, della causa

efficiente, della causa prossima, ecc., nel tentativo positivistico di riportare la causalità nel campo dell'azione umana. Questo tentativo non è riuscito; del resto la filosofia non è riuscita a determinare la differenza tra condizione e causa; si tratta di una distinzione che non è stata mai risolta da nessun pensatore.

Stando così le cose, perché è venuto fuori l'articolo 41 del codice? Il legislatore all'articolo 41 ha ritenuto di fare una cosa semplicissima; ha detto: le cause preesistenti, concomitanti e susseguenti non escludono il rapporto di causalità (principio generale). Qui è stato accolto il principio della *condicio sine qua non*, o anzi, quello della equivalenza delle condizioni; ogni condizione vale come se fosse causa. Poi ci si è resi conto che in effetti, quando l'azione è terminata, può accadere qualcosa che è svincolato dal dominio del soggetto. L'azione inizia quando il soggetto, dopo aver pensato allo sviluppo oggettivo, pone in moto la catena causale utilizzando per il raggiungimento dell'effetto. Finché ha il dominio della catena causale il soggetto può tornare indietro; quando, dopo aver dominato la catena causale, la lascia libera per modo che raggiunga da sé l'evento, in quel momento si ha uno stacco; l'azione è terminata, ma l'evento ancora non si è verificato e il soggetto riaffida alla forza causale il raggiungimento dell'evento; il soggetto ha dominato la catena causale, l'ha orientata in un certo modo ed ora la causalità continua per la via, secondo la direzione impressa dall'agente.

Esiste quindi un problema di causalità nel diritto penale? Esiste soltanto per quelle situazioni in cui, avendo il soggetto terminato di agire, vi è uno stacco temporale tra la fine dell'azione e il prodursi dell'evento. Questo significa che il problema sorge soltanto per le concause successive. Ecco l'articolo 41: *condicio sine qua non; nulla quaestio*.

Si dice però che le cause susseguenti escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a produrre l'evento. Formulazione questa che ha dato luogo alle interpretazioni più diverse non solo in giurisprudenza ma anche in dottrina.

Ora, è evidente che si ricorre all'analogia quando manca una precisa disciplina in materia; eppure, la giurisprudenza è andata avanti fino ad ora in base a questo principio.

Per quanto riguarda la differenza esistente tra le cause preesistenti, concomitanti e le susseguenti, si può dire che per le prime due si pongono problemi in una certa dimensione, mentre per le cause susseguenti, dal momento che il soggetto non può dominare la causalità, il problema si pone in altri termini.

Ora, considerando le varie interpretazioni che si sono avute in passato, bisognerebbe innanzitutto distinguere nettamente le cause preesistenti e concomitanti dalle susseguenti, avendo ben presente che per quanto riguarda le prime due categorie esiste il criterio della conoscenza.

Penso sia un grande passo in avanti affermare il principio secondo il quale il concorso di cause preesistenti e concomitanti esclude il rapporto di causalità quando queste sono ignorate senza colpa.

Il punto più delicato del problema è costituito dalle cause susseguenti, in quanto dal momento che il soggetto ormai non ha più il dominio della causalità, può accadere che anziché svolgersi il rapporto causale secondo le previsioni del soggetto e secondo l'*id quod plerumque accidit*, vi sia uno sviamento del rapporto causale.

A questo punto appare evidente come sia estremamente difficile determinare, per le cause susseguenti, il momento della divergenza oggettiva; purtroppo non possiamo più riferirci alla intenzione, perché, a volte, la stessa può essere presente, ma l'avvenimento non può essere imputato al soggetto malgrado le previsioni.

Abbiamo bisogno di un criterio oggettivo che non può essere riferito alla previsione, neppure alla previsione effettiva, perché può esserci una previsione anche nell'eccezionalità.

SPAGNOLI. Poniamo il caso di un soggetto che si limita semplicemente a determinare una ferita ad un altro soggetto in un bosco, evidentemente poco frequentato, e che il soggetto ferito muoia per dissanguamento.

A questo punto, il fatto che non intervenga nessuno per aiutare il ferito è un fatto prevedibile.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La prevedibilità per quello che può avvenire dopo può essere una prevedibilità oggettiva.

Quindi, il criterio di valutazione non può essere più subiettivo, ma obiettivo.

SPAGNOLI. Possono esserci dei fatti intervenuti successivamente che non sono di carattere eccezionale, ma prevedibili.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Prevedibili come? Io dico questo per distinguere dalle cause sopravvenute quelle preesistenti e concomitanti che devono essere riferite alla condizione soggettiva dell'agente. Occorre trovare un criterio obiettivo di giudizio nel senso che la imprevedibilità deve assumere un carattere oggettivo. Evidentemente sarebbe opportuno trovare questi criteri basandosi sull'esempio dell'uomo medio che in quelle condizioni, in quel dato momento si sarebbe comportato in quel modo. Questo è un criterio oggettivo, cioè ci si deve mettere nella condizione dell'uomo medio a cui va riferito il caso imprevedibile. Si deve fare sempre riferimento al soggetto; ma qui parliamo dei criteri per valutare il comportamento del soggetto. Il problema nasce dal fatto che in misura della posizione del singolo non può essere trovato un criterio oggettivo. Chiarito ciò, noi possiamo usare sia il criterio della eccezionalità sia quello della imprevedibilità. Dobbiamo, però, chiarire anche che, se parliamo di imprevedibilità, tale termine viene usato con un significato simile a quello di colpa, mentre se parliamo di eccezionalità, si istituisce un raffronto rispetto alle situazioni obiettive che possono essersi venute a creare. Quello che voglio dire è che si tratta di scegliere la soluzione migliore e, una volta operata tale scelta, si tratta di chiarirne bene i motivi e la portata nei lavori preparatori.

RIELA. Siamo convinti che l'attuale formula del codice non sia da sola sufficiente: occorrerebbe dunque allargare i casi di esclusione del nesso di causalità.

Utilizzando il criterio della eccezionalità, si consentirebbero interpretazioni più estensive.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le cause che siano da sole sufficienti a determinare l'evento vengono di regola identificate dalla giurisprudenza con le cause eccezionali.

ACCREMAN. Per questo, non vorrei che limitandoci a porre il requisito dell'eccezionalità dessimo vita ad una formulazione più restrittiva rispetto a quella che in realtà vogliamo realizzare.



## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1975

**PRESIDENTE.** Se le concause sopravvenute sono prevedibili da parte di quel determinato soggetto, egli deve rispondere dell'evento.

**SPAGNOLI.** Alcune pronunce giurisprudenziali relative all'articolo 41 del codice parlano di cause « da lui prevedibili », e concludono nel senso che bisogna sommare le due prevedibilità: quella soggettiva e quella oggettiva. Chi guida l'automobile non deve forse prevedere, oltre all'*id quod plerumque accidit*, anche quello che, secondo le sue personali valutazioni può accadere in concreto?

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Musotto ed Accreman hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo alinea con il seguente:*

« Il concorso di cause preesistenti o simultanee ignorate, senza colpa, dall'agente escluso del rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Il concorso di cause sopravvenute, indipendenti dall'azione od omissione, esclude il rapporto di causalità fra la condotta e l'evento quando le cause stesse sono eccezionali ed imprevedibili. In ogni caso, se la condotta dell'agente costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita ».

**MUSOTTO, Relatore.** Lo diamo per illustrato.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Musotto-Accreman, testé letto.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 27, con la modifica testé approvata.

*(È approvato).*

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge Micheli Pietro, n. 3306; Pazzaglia, n. 1507 e Olivi, n. 3378, concernenti la regolarizzazione delle proprietà rurali.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mi-

cheli Pietro; Pazzaglia; e Olivi, concernenti la regolarizzazione delle proprietà rurali.

Come la Commissione ricorda, nel corso della seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali ed il relatore ha replicato agli oratori intervenuti nel dibattito.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo non ritiene di dover aggiungere altre considerazioni a quelle già prospettate nella seduta di ieri.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che è scelto come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge dell'onorevole Micheli Pietro n. 3306.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo dunque all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3306.

Do lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

All'articolo 1159 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto l'articolo seguente:

« **ART. 1159-bis. — Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.** — La proprietà dei fondi rustici ed annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano da chi possieda in forza di un titolo idoneo da almeno cinque anni oppure da chi possieda pacificamente e ininterrottamente da oltre quindici anni.

La legge speciale stabilisce la procedura, le semplificazioni e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici ed annessi fabbricati situati in altri comuni con un reddito di modesta entità nei limiti fissati dalla legge speciale ».

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo alinea con il seguente:*

« **ART. 1159-bis — Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.** — La proprietà dei fondi rustici ed annessi fabbricati situa-

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1975

ti in comuni classificati montani dalla legge si acquista da chi possiede in buona fede, in forza di un titolo idoneo debitamente trascritto, da almeno cinque anni ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Questo emendamento accoglie il suggerimento formulato dalla XI Commissione (Agricoltura e foreste), la quale ha osservato che « andrebbe chiarita la natura del titolo, per evitare la dizione generica attuale, possibile fonte di controversie ».

Restano inoltre esclusi, come sembra opportuno, i diritti reali di godimento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Pietro Micheli, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in terreni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque sia la loro estensione ed il reddito delle particelle fondiari, nonché ai trasferimenti dei fondi rustici e annessi fabbricati situati in altri comuni quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire trentaseimila.

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole* « quando il reddito dominicale non superi complessivamente le lire trentaseimila » *con le altre* « quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superi complessivamente le lire cinquemila ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Questo emendamento recepisce un suggerimento tecnico espresso dalla VI Commissione (Finanze e tesoro).

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Pietro Micheli, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 3.

Il riconoscimento della proprietà, quando ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo precedente, può essere richiesto con ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

La richiesta è resa nota mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel Foglio annunci legali della provincia. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione del Foglio annunci legali della provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. La istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1975

Qualora il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce eccede tali limiti, il pretore rimette gli atti al tribunale competente.

Qualora, invece, non sia fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal secondo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Contro il decreto di rigetto il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio.

Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del codice civile.

Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 4.

I trasferimenti immobiliari, di cui sia richiesta la regolarizzazione entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli precedenti, sono esenti all'atto della loro regolarizzazione da qualunque sovratassa e pena pecuniaria, dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalla legge sulla imposta comunale per l'incremento di valore degli immobili.

Ai trasferimenti, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente* « Ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici, singole o associate, sono applicabili le agevolazioni previste dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

Questo emendamento è connesso con il seguente articolo aggiuntivo, anch'esso presentato dal relatore:

## ART. 4-bis.

I trasferimenti immobiliari di cui sia richiesta la regolarizzazione entro il 31 dicembre 1980, sempre che ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli precedenti, sono esenti all'atto della loro regolarizzazione da qualunque sovratassa e pena pecuniaria, dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.

Le agevolazioni previste nel comma precedente si applicano altresì ai procedimenti, iniziati ai sensi della legge 14 novembre 1962, n. 1610, e successive modificazioni, e definiti dopo il 31 dicembre 1974 ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. È esatto, signor Presidente. Entrambi tendono a scindere in due distinti articoli l'articolo 4 del progetto di legge, sopprimendo il riferimento all'INVIM, come suggerito dalla Commissione finanze e tesoro.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole sia all'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 sia all'articolo aggiuntivo 4-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Pietro Micheli, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dello articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-bis, presentato dal relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1975

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ».*

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta:

MICHELI PIETRO: « Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale » (3306):

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

Hanno dichiarato di astenersi: 1 deputato.  
*(La Commissione approva).*

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 3306, risultano assorbite le concorrenti proposte di legge Pazzaglia n. 1507 e Olivi n. 3378.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cittadini, Coccia, Del Pennino, Fabbri Seroni Adriana, Felisetti, Magnani Noya Maria, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Musotto, Padula, Pennacchini, Perantuono, Revelli, Rie-la, Sabbatini, Spagnoli, Speranza, Stefanelli, Traina.

*Si è astenuto:*

Misasi.

**La seduta termina alle 12,50**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO